



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02557 DEL DEP. FOTI (res. 268 del 22 marzo 2024)

R I S P O S T A

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle condizioni di salute del detenuto Rudi C., ristretto presso la Casa circondariale di Brescia *Canton Mombello*. A tal riguardo, sono state richieste e fornite notizie dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, opportunamente interessata.

La vicenda descritta in premessa riguarda il detenuto C. Rudi di anni 44, ristretto dal 5 settembre 2023 presso la Casa circondariale di Brescia, a seguito di sospensione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter o.p.

Da quanto risulta dalla nota del DAP del 14 maggio 2024, il magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 8 febbraio 2024, sulla base delle informazioni fornite dalla A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, U.O.C. Sanità penitenziaria – atteso che le patologie del condannato non erano tali da richiedere la prestazione di cure mediche che non potessero essere assicurate nell'ambiente carcerario o comunque tali da comportare una sofferenza o un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena – rigettava l'istanza di differimento provvisorio della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

Successivamente, su richiesta dello stesso magistrato di sorveglianza, veniva fornita una relazione sanitaria di aggiornamento, datata 27 marzo 2024, a firma del Direttore U.O.C. Sanità penitenziaria dell'A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, in cui si

evidenziava che il detenuto risultava affetto da numerose patologie “*tra cui etilismo cronico, resezione di milza e del corpo coda del pancreas, diabete mellito di tipo due in terapia insulinica, insufficienza esocrina del pancreas....*”, e che, fra l’altro “*alla luce dei recenti accertamenti clinici, presenta un quadro di diabete mellito tipo 2 scompensato nonostante l’adeguamento terapeutico, con un rischio di sviluppare pancreatiti acute. La dieta e l’attività fisica limitate nell’adeguatezza nonché lo stress psicogeno dello stato detentivo costituiscono ulteriore pregiudizio ambientale di aggravamento del quadro clinico*”.

Pertanto, sulla base della relazione medica fornita, il magistrato di sorveglianza, con decreto 27 marzo 2024, n. 2296/2024, applicava al condannato – in via provvisoria – il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, specificando che, viste le sue condizioni precarie di salute, laddove avesse commesso nuove violazioni delle prescrizioni, si sarebbe deciso per un’ulteriore sospensione della misura ex art. 51-ter o.p. e la conseguente assegnazione dello stesso ad un Centro clinico dell’Amministrazione penitenziaria per l’espiazione della pena in forme sostanzialmente ordinarie.

Si segnala, per completezza, che già in data 26 settembre 2023 il competente Tribunale di Sorveglianza revocava, al detenuto in questione, la misura della detenzione domiciliare concessa il 23 agosto 2023 per aver tenuto, in evidente stato di ubriachezza, condotte violente e minacciose nei confronti di alcuni operai che stavano svolgendo lavori di manutenzione stradale.

Al fine di monitorare lo stato di salute e le condizioni cliniche del condannato, vista anche la propensione ad uno stato di etilismo cronico, veniva altresì disposto che il detenuto prendesse e mantenesse contatti con il SERT territorialmente competente, ai fini della presa in carico e al fine di controllare una effettiva astensione dall’uso di alcol/e/o sostanze stupefacenti, così da favorire una ripresa psicofisica.

In data 6 giugno 2024, a seguito di specifica richiesta di aggiornamento, il D.A.P. ha confermato che, a far data dal 28 marzo 2024, il detenuto Cunego Rudi si trova a tutt’oggi in detenzione domiciliare e che, pertanto, non si ravvisano i presupposti per l’esercizio di poteri ispettivi.

Per completezza, si evidenzia che, con lettera circolare 15 marzo 2024, prot. n. 117150, indirizzata a tutte le articolazioni territoriali, al fine di monitorare situazioni particolari come il caso di specie e per adottare ogni eventuale provvedimento di competenza, si è disposto che, ove per detenuti affetti da problematiche sanitarie – indipendentemente dal circuito di appartenenza – venga valutata dalla competente autorità sanitaria l’incompatibilità del detenuto con la detenzione, tanto da far ritenere possibile una sua scarcerazione ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, dovrà essere investito il competente Ufficio III – Servizi sanitari della Direzione generale dei detenuti e del trattamento per consentire dovute e ulteriori valutazioni, prima che vengano adottati i citati provvedimenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)